



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1470/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI pendente:

TRA

–
rappresentato e difeso dall'Avv.

ATTORE

CONTRO

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difeso dagli Avv.ti

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbali ed atti di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit..

1. Questioni preliminari:

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di competenza sollevata da parte convenuta. Ed invero, è ormai principio consolidato -nella giurisprudenza di merito e di legittimità- quello secondo il quale il foro convenzionale può ritenersi esclusivo quando vi sia una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale risulti la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (cfr., inter alia, Cassazione civile n. 15278/2015; Cass. n. 1563/2000; Trib Monza n. 3316/2012; Tribunale Novara n. 781/2010).

In applicazione di tali principi si osserva che nel caso in esame nel contratto del 29.04.1983 di apertura del conto corrente n. () (poi diventato n.) cfr. documento n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), pur essendo stata pattuita,

all'art. 20, la competenza del foro di Campobasso per le eventuali controversie insorte tra il cliente e l'istituto di credito, non è stata convenuta la competenza di tale foro in via esclusiva, per cui la clausola non è idonea ad escludere la concorrenza dei fori alternativi previsti dalla legge: ne consegue che è correttamente radicata la competenza del Tribunale di Benevento quale foro del luogo in cui è stato concluso il contratto (^).

Ancora in via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva, in diritto, che mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere le dedotte nullità, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca, al fine di conseguire la ripetizione delle somme che assume di avere versato a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o di commissione di massimo scoperto, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito e, dunque, all'ordinario termine decennale di prescrizione.

L'imprescrittibilità dell'azione di nullità significa che la prescrizione dei diritti derivanti dall'annotazione di conto corrente non potrà mai intaccare il diritto dell'utente ad un'azione giudiziaria volta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali originariamente nulle, quali quella dell'anatocismo (cfr. art. 1283 c.c.), degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e di quelli usurari, nonché della commissione di massimo scoperto senza la previa indicazione dei relativi criteri di calcolo e dei giorni di valuta "fittizi" (art. 1284 c.c.). E' altresì evidente che, sempre in conformità a quanto sin qui osservato in diritto, la domanda di ripetizione dell'indebito, in quanto derivante da un negozio nullo, ha un presupposto imprescindibile: il pagamento, per cui la stessa deve essere esaminata solo nel caso in cui siano riscontrati versamenti che siano qualificabili come tali, e cioè solutori. Ai fini della ripetizione dell'indebito, dunque, è fondamentale l'individuazione del momento in cui, nelle operazioni regolate in conto corrente bancario, si verifica il pagamento, ovvero vengono pagati indebiti interessi anatocistici ed ultralegali, indebite commissioni di massimo scoperto trimestrale, indebite valute fittizie e spese forfettarie. Da tale momento, quindi, inizierà a decorrere il termine di prescrizione decennale prima richiamato.

Sul punto, Cass. Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418 hanno affermato il principio secondo cui: *"se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati"*. Pertanto le S.U. –distinguendo tra rimesse ripristinatorie della provvista (che avvengono al momento del versamento) e rimesse solutorie (che hanno una funzione di pagamento e si verificano con la chiusura del conto, ovvero quando affluiscono su un conto che presenti un passivo eccedente i limiti dell'affidamento)-, hanno puntualmente individuato nell'estinzione del saldo di chiusura il momento in cui si verifica il pagamento dell'indebito e da cui nasce il diritto di ripetizione e, dunque, il momento dal

quale decorre il termine prescrizione, così come previsto dall'art. 2935 del c.c.. In altri termini, nel conto corrente bancario i versamenti hanno natura di pagamenti solo quando il conto sia scoperto; mentre, nell'ipotesi ordinaria del conto corrente "affidato", la serie successiva di appostazioni (versamenti o prelievi) non danno luogo a singoli rapporti, ma a mere subvariazioni quantitative di un unico rapporto giuridico instaurato dalle parti. Ne deriva, pertanto, che i vari versamenti costituiscono delle mere operazioni contabili di accredito, dirette a ripristinare la provvista. Essi, perciò, non hanno finalità solutoria, dato che, finché perdura il rapporto, la banca non vanta un credito che sia esigibile verso il correntista.

E', dunque, dirimente verificare se il conto dedotto in giudizio sia "affidato" o meno: nel primo caso (e, cioè, qualora il conto sia "affidato") dovranno ritenersi solutorie –e, dunque, prescritte- solo le rimesse eccedenti i limiti del fido effettuate dieci anni prima dell'azione giudiziale; nel secondo (e, cioè, qualora il conto non sia "affidato") dovranno ritenersi solutorie tutte le rimesse effettuate nel corso del rapporto prima dei dieci anni dall'azione giudiziale, in quanto, non essendoci alcun fido, sono qualificabili tutte come "pagamenti".

Quanto, invece, alla metodologia di calcolo a utilizzare ai fini di tale accertamento (se cioè, l'accertamento in ordine alla prescrizione vada effettuato sulla base del saldo risultante dagli estratti conto inviati dalla banca nel corso del rapporto o -invece- su quello ricalcolato all'esito dell'accertamento peritale –cd. "saldo legale"–), si ritiene che il saldo da considerare a tal fine sia il saldo legale in quanto, mentre l'azione restitutoria è soggetta a termine prescrizione, altrettanto non vale per le azioni dirette all'accertamento della nullità delle clausole anatocistiche: ne consegue che si deve prima accertare quali clausole siano nulle, e, poi, quali effetti derivino da tale nullità; successivamente, sulla base di tale accertamento, appurare quali poste abbiano natura solutoria e quali natura ripristinatoria, applicando solo alle prime (*id est*, a quelle solutorie) il termine di prescrizione che preclude la domanda di restituzione (cfr., in tal senso, anche Tribunale Udine, 29 ottobre 2013, n. 1328; Tribunale Napoli, 1 febbraio 2011, n. 1083). In altri termini, solo previa epurazione degli estratti conto dagli effetti delle clausole nulle, con i conseguenti addebiti illegittimi, si può pervenire al c.d. "saldo ricalcolato", che -individuando l'effettivo limite dell'affidamento oltre il quale l'operazione è sempre da considerare extrafido- consente di verificare la natura solutoria ovvero ripristinatoria delle singole operazioni. D'altronde, l'esposto indirizzo interpretativo è stato recentemente condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che "[...] La Banca ricorrente ritiene erroneamente che, per ottenere l'effetto della irripetibilità del pagamento indebito rispetto al quale è maturata la prescrizione, nel procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente ed alla individuazione delle rimesse solutorie, si debbano mantenere le indebite annotazioni effettuate dallo stesso istituto di credito. E', invece, evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e

conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione. [...]" (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9141, in parte motiva).

Ebbene, in applicazione di tali principi –e posto che la Banca convenuta ha correttamente e tempestivamente eccepito la prescrizione dei pagamenti solutori avvenuti nel corso del rapporto-, si osserva che la disciplina delle aperture di credito eventualmente concesse dall'istituto di credito è, per un verso, disciplinata dalla comunicazione dell'08.07.1992 in cui si prevede un tasso di interesse per utilizzi sino al lire 90.000.000,00 ed un tasso diverso per l'eccedenza, nonché una commissione di massimo scoperto; e, per altro verso, desumibile dagli estratti conto e dagli scalari in cui sono indicati gli addebiti intra-fido ed extra-fido –circostanza peraltro evidenziata dallo stesso C.T.U. in sede di consulenza (su cui, cfr. *infra*)–.

In definitiva, considerata, per le ragioni appena esposte, la sussistenza di un affidamento e la necessità di verificare la sussistenza di rimesse solutorie sulla base del cd. "saldo legale", si osserva che sono stati riscontrati versamenti solutori nei limiti di Euro 428,33 secondo l'ipotesi "B" dell'integrazione di consulenza del 12.03.2021, importo che, non essendo più ripetibile, va detratto dal totale delle somme illegittimamente addebitate dalla banca convenuta secondo i criteri di illustrati nei paragrafi che seguono. In particolare, si è ritenuto di prendere in considerazione l'ipotesi "B" dell'integrazione di consulenza -e, cioè, considerando come solutorie solo le rimesse su saldo passivo extrafido-, in quanto le rimesse su saldo attivo (considerate nell'ipotesi "A") non possono considerarsi tali, secondo i condivisibili principi sanciti da Cassazione civile sez. VI, 22/02/2018, n.4372.

2. Sul merito

2.1 Sugli interessi ultralegali

Il saggio degli interessi -ove ultralegale- deve essere previsto con apposita pattuizione scritta (come stabilito inizialmente dall'art. 1284 c. 3 c.c., e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 e, infine, dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993).

Infatti, l'art. 1284, co. 3, c.c. -norma imperativa- stabilisce che "*gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale*". A tal proposito, l'ormai consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la valida pattuizione di interessi ultralegali deve avere un contenuto chiaro e univoco, con la puntuale specificazione del tasso applicato. Ove tale tasso sia variabile, ai fini della sua precisa individuazione può farsi riferimento a parametri "estrinseci", purché fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici rinvii dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. In altri termini, la nullità del richiamo agli interessi praticati sulla piazza è dovuto alla mancanza di criteri certi, univoci e predeterminati di individuazione delle condizioni

abituamente praticate dai singoli istituti di credito (cfr. *ex multis*, Cass.14684/2003 e Cass.13823/2002).

La clausola di determinazione degli interessi con riferimento agli usi su piazza o alle condizioni generalmente praticate dagli istituti di credito, pertanto, è nulla. Dalla nullità del tasso d'interesse ultralegale non pattuito per iscritto discende, poi, l'operatività del tasso legale, con sostituzione automatica della clausola nulla.

Tutto quanto sopra premesso, dall'esame degli atti è emerso che **1)** nel contratto del 29.04.1983 vi è un mero richiamo agli usi, per cui la clausola è nulla ed il saldo del rapporto va ricalcolato applicando i tassi legali sino all'08.07.1992, momento a partire dal quale, invece, vanno applicati i tassi ultralegali espressamente indicati nell'ambito della comunicazione avvenuta in pari data; **2)** nel contratto del 29.01.2007, invece, il tasso debitore, pur essendo stato indicato, non sono stati indicati i parametri- anche temporali- per la relativa applicazione, per cui il rapporto va ricalcolato espungendo, a partire da tale ultima data e sino alla sua estinzione, gli interessi ultralegali applicati dall'istituto di credito

2.2. Sull'anatocismo

Ad oggi, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi bancari per contrarietà alla norma imperativa è ormai un principio acquisito, tanto da poter essere ormai considerato vero e proprio "diritto vivente". Sotto tale profilo non può sottacersi che sull'argomento è intervenuta Cass., 20 agosto 2003, n. 12222, la quale ha confermato detto indirizzo (inaugurato da Cass, 16 marzo 1999, n. 2374) -ormai di valenza nomofilattica (in virtù della citata Cass., Sez. Un., n. 21095/2004)- e ribadendo una serie di altre pronunce conformi (Cass., 30.3.1999, n. 3096; Cass., 11.11.1999, n.12507; Cass., 13.6.2002, n. 8442; Cass., 28.3.2002, n. 4490; Cass., 6.12.2002, n. 17338; Cass. 20.2.2003, n. 2953). Tale indirizzo, dunque, non può che essere condiviso e trovare ulteriore applicazione in questa sede.

Né la declaratoria di illegittimità è inibita dalla mancata contestazione da parte del correntista degli estratti conto in pendenza di rapporto: ed invero, per costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12507/1999; Cass. n. 1978/1996; Trib. Genova 5.5.2002; C. App. Lecce 598/2001; Trib. Pescara 4/7.4.2005) l'approvazione del conto –anche tacita- preclude qualsiasi contestazione circa la conformità delle singole e concrete operazioni sottostanti ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti sotto il profilo meramente contabile, senza incidere sulla validità ed efficacia dei rapporti medesimi, che restano soggetti alle regole ordinarie.

In applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie il ricalcolo del saldo va effettuato espungendo gli addebiti effettuati dall'istituto di credito convenuto a titolo anatocistico per l'intera durata del rapporto: invero, dalla documentazione depositata in atti è emerso che, per un verso, nel contratto del 29.04.1983 è stata convenuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte della capitalizzazione annuale di quelli creditori; mentre nel contratto del 29.01.2007 la uguale periodicità della capitalizzazione degli interessi è solo apparente, in quanto sono stati convenuti solo gli interessi debitori (peraltro, come già dianzi evidenziato, senza neppure l'indicazione della modalità di applicazione degli stessi) e non anche quelli creditori, per cui detta previsione non è in linea con le previsioni dell'art. 120 T.U.B. *pro tempore*

applicabile: ne consegue che il ricalcolo del saldo rapporto va effettuato espungendo gli interessi addebitati a titolo anatocistico per la sua intera durata.

Né risulta fondata l'eccezione, sollevata dalla banca, secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi può operare quantomeno in relazione al periodo successivo alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, avendo essa adeguato la disciplina del rapporto in conformità con quanto prescritto da tale delibera.

Ed invero, stante la nullità della capitalizzazione degli interessi anatocistici, sulla scorta di quanto sino ad ora osservato, non si può dar luogo ad alcuna capitalizzazione degli interessi, neppure con una periodicità diversa da quella trimestrale, in quanto non può applicarsi il meccanismo di sostituzione automatica di clausole nulle; nonché – per altro verso – applicare alcun interesse anatocistico anche in seguito alla delibera C.I.C.R. per effetto della comunicazione inviata dalla banca all'attore e della pubblicazione dell'adeguamento delle condizioni contrattuali sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto tali adempimenti non sono idonei a determinare una variazione unilaterale ed in senso negativo per l'attrice delle condizioni contrattuali relative al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti.

2.3. Sulla commissione di massimo scoperto

Quanto alla commissione di massimo scoperto, è indubbio che requisito per poterla riconoscere è la pattuizione per iscritto attraverso l'indicazione del tasso relativo, nonché l'indicazione delle relative modalità di effettiva applicazione. Ebbene, nel rapporto in esame, la commissione di massimo scoperto non è stata pattuita sino all'08.07.1992, per cui il ricalcolo del saldo va effettuata espungendo detta commissione sino a tale ultimo momento a partire dal quale, invece, stante la relativa indicazione in tale ultima comunicazione, è stata considerata, per il ricalcolo del saldo, sino al II trimestre 2009. Da quest'ultimo momento, invece, non possono essere considerati gli addebiti effettuati a titolo di c.m.s., in quanto la relativa clausola, inserita nel contratto del 29.1.2007, non risulta adeguata entro i termini di legge alle previsioni della L. n. 2/2009. Infine, da ricalcolo del saldo va espunta, per l'intera durata del rapporto, anche, la commissione di utilizzo, in quanto non risulta alcuna pattuizione al riguardo.

2.4. Sulle spese e sulle valute

Con riferimento, invece, alla ricostruzione delle valute (la cui nullità può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice) effettivamente applicate dalla banca –nonché con riferimento alle spese–, si osserva che **1)** non essendo stata rinvenuta la disciplina pattizia in relazione alle valute, va tenuta in considerazione la data operazione e non quella risultante dagli estratti rapporto in relazione alle varie operazioni effettuate; **2)** vanno tenute in considerazione unicamente commissioni e spese applicate in virtù di espressa pattuizione contrattuale ed escluse, invece, quelle addebitate in assenza di tali pattuizioni.

2.5. Sull'usura

Ai sensi dell'art. 1815, co. 2, *“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*. Successivamente, la L. 24/01 di conversione del D.L. 394/2000, ha ricondotto all'ambito di applicabilità dell'art. 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c. *“[...] gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal*

momento del loro pagamento”. Ebbene, tale disciplina si riferisce alla cosiddetta “usura originaria”, riferita, cioè, al momento della pattuizione. La giurisprudenza ha, poi, affermato che la norma di interpretazione autentica appena richiamata, trova applicazione non solo ai rapporti di mutuo, come poteva desumersi dal richiamo all’art. 1815 c.c., ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d’interessi usurari, con l’unica eccezione che il rapporto contrattuale si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della l. 7.3.1996, n. 1085 (cfr. *inter alia*, Trib Padova 12.08.2014).

A ciò si aggiunga che **1)** la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. I, 22/06/2016, n. 12965) –nel ribadire la liceità della causa della c.m.s.- ha anche precisato che la stessa non debba essere considerata ai fini della verifica del T.E.G. fino al 31.12.2009. In particolare, la pronuncia in esame ha chiarito che la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) -dal 1997 al dicembre del 2009- sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare -per il futuro- la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari; **2)** la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675), ha, poi, chiarito che nei rapporti di mutuo (ma con principi applicabili anche al rapporto di conto corrente –cfr., *inter alia*, Tribunale Milano sez. VI, 14/09/2018, n.9107; Tribunale Arezzo, 21/02/2019, n.206)- viene in rilievo unicamente l’usura “originaria” (quella, cioè, convenuta in sede di stipula del mutuo) e non anche quella sopravvenuta (a meno che non sia dimostrata la violazione dei doveri di buona fede nell’esecuzione del contratto da parte dell’istituto di credito, circostanza neppure dedotta dalla società attrice nel caso in esame).

Pertanto, in adesione ai richiamati principi di diritto, si osserva che, per un verso, il rapporto è iniziato prima dell’entrata in vigore della legge n. 108/96 (e, dunque, anche prima delle rilevazioni ministeriali ai fini dell’usura); e, per altro verso, non può venire in rilievo l’usura sopravvenuta, motivo per il quale l’eccezione sollevata al riguardo da parte attrice deve essere rigettata.

3. Sulla C.T.U. e conclusioni

Sulla scorta di tutte le esposte argomentazioni, si osserva che il C.T.U., dott.

si è attenuto ai criteri ed ai quesiti indicati dal Giudice nei quesiti integrativi, per cui tale consulenza deve ritenersi in questa sede richiamata nel suo complesso con riferimento alla “ipotesi B” di cui a pag. 6 della integrazione di C.T.U.; e, in adesione alla menzionata ipotesi di conteggio formulata nella consulenza integrativa, è stato accertato che, nel rapporto di conto corrente dedotto in giudizio con relativa apertura di

credito collegata, alla data della sua chiusura vi è un saldo a credito di parte attrice pari ad **Euro 34.205,36** in luogo del saldo “0” risultante dall’ultimo estratto conto disponibile in atti, che parte convenuta deve essere condannata restituire a parte attrice, oltre interesse legali dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo.

4. Sulle spese di lite

Le spese processuali vanno compensate per metà -in ragione, per un verso, dell’accoglimento solo parziale e nei limiti di cui alla presente decisione delle istanze di parte attrice; e, per altro verso, della complessità e peculiarità delle questioni trattate (rispetto alle quali si sono anche registrati orientamenti giurisprudenziali contrastanti)-; mentre, per le restante metà, le stesse -liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del DM 55/2014 relativi a controversie con valore compreso tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00- sono poste a carico della convenuta in quanto comunque nel complesso soccombente, con attribuzione in favore dell’Avv. _____ dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..

Quanto, invece, alle spese della svolta C.T.U. –come già liquidate in corso di causa- sono poste definitivamente a carico della convenuta, in quanto nel complesso soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1470/2018 del R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

1) ACCOGLIE, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda avanzata in giudizio da parte attrice e, per l’effetto, **CONDANNA** parte convenuta a pagare, in favore di part attrice l’importo di **Euro 34.205,36**, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;

2) COMPENSA per metà le spese di lite, e **CONDANNA** parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della restante metà di tali spese, che si liquidano in complessivi **Euro 4.033,50** (di cui Euro 406,50 per esborsi ed Euro 3.627,00, per compenso professionale), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell’Avv. _____ lichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..

3) PONE a definitivo carico di parte convenuta le spese di C.T.U., come già complessivamente liquidate in corso di causa.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Benevento, lì 04.03.2022

Il Giudice
Dott. Gerardo Giuliano